

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: CASOLATI)

Roma, 16 gennaio 2019

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE (n. 57)

La 14^a Commissione permanente,

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo, elaborato in base alla delega contenuta nell'articolo 6 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), provvede all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale, che si applica negli Stati membri a dal 21 aprile 2018 (salvo gli articoli da 20 a 36 sulla notifica degli organismi di valutazione della conformità, che si applicano dal 21 ottobre 2016, e l'articolo 45 sulle sanzioni che si applica dal 21 marzo 2018);

considerato che:

- la normativa sui dispositivi di protezione individuale (DPI), che risale alla direttiva 89/686/CEE del 1989, è finalizzata ad armonizzare i requisiti di salute e di sicurezza di tali prodotti in tutti gli Stati membri e di eliminare gli ostacoli alla loro commercializzazione tra gli Stati membri;

- l'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva del 1989 ha evidenziato carenze e incongruenze con riguardo all'ambito di applicazione e alle procedure di valutazione della conformità. Al fine di ovviare a tali carenze e di fornire chiarimenti in merito al quadro nel quale i DPI possono essere resi disponibili sul mercato, è stato emanato il regolamento (UE) 2016/425;

- la previgente direttiva è stata sostituita con lo strumento del regolamento, al fine di rendere identici in tutti gli Stati membri l'ambito di applicazione, i requisiti essenziali di salute e di sicurezza, e le procedure di valutazione della conformità;

- il regolamento (UE) 2016/426 estende il suo ambito di applicazione anche ai DPI per uso privato contro il calore, in linea con gli analoghi DPI ad uso professionale che sono già contemplati dalla normativa, e provvede, al contempo, ad adattare la normativa al cosiddetto "nuovo quadro normativo" (NQN) relativo alla valutazione della conformità, dettato dal regolamento (CE) 765/2008 in materia di marcatura CE e dalla decisione n. 768/2008/CE sul quadro comune per la commercializzazione dei prodotti;

- l'adattamento al nuovo quadro normativo sulla conformità, comporta misure di maggiore responsabilizzazione dei fabbricanti o degli importatori da Paesi terzi, in

Al Presidente
della 10^a Commissione permanente
S E D E

quanto i prodotti sono immessi nel mercato sotto la loro responsabilità, su cui eventualmente grava l'onere della prova sul rispetto dei requisiti di conformità, stabiliti dal regolamento, in caso di contestazione. Inoltre, i distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, sono coinvolti nei compiti di vigilanza svolti dalle autorità nazionali e devono essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo tutte le informazioni necessarie;

- infine, come regime transitorio, il regolamento prevede la possibilità di commercializzazione, negli Stati membri, dei prodotti conformi alla disciplina precedente, se immessi sul mercato entro il 21 aprile 2019. Per tali prodotti, la certificazione CE rilasciata a norma della direttiva 89/686/CEE rimane valida fino al 21 aprile 2023, salvo che non sia in scadenza prima di tale data;

valutato che lo schema di decreto legislativo, che si compone di cinque articoli, provvede ad adeguare in modo compiuto la normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale, in particolare, abrogando la normativa nazionale incompatibile, confermando la competenza del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro in materia di vigilanza sul rispetto della normativa e rafforzando la disciplina sanzionatoria, in cui si distingue tra le responsabilità del fabbricante, dell'importatore e del distributore, ai sensi della citata disciplina europea sul "nuovo quadro normativo",

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con il seguente rilievo:

in riferimento agli articoli 6, comma 4, e 15, comma 2, del decreto legislativo n. 475 del 1992, come sostituiti dal provvedimento in titolo, secondo cui l'autorizzazione degli organismi notificati, rilasciata con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, "ha come presupposto l'accreditamento", si ritiene opportuno esplicitare in modo più esaustivo il requisito e le procedure di tale accreditamento, come indicato nel criterio specifico di delega di cui all'articolo 6, comma 3, lettera *d*), della legge delegazione europea 2016-2017, ove si prevede anche la stipula di apposite convenzioni con l'organismo unico nazionale di accreditamento di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Marzia Casolati